

STATUTO

CONTAGRICOL S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BONEFRO CB CONTRADA MONTE
DI PIETRE

Numero REA: CB - 74221

Codice fiscale: 00672460706

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2013 - Statuto completo	2
--	---

Statuto della "CONTAGRICOL S.p.A."

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art.1

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "CONTAGRICOL S.p.A."

Art.2

La Società ha sede, in Bonefro, Contrada Monte di Pietre, zona industriale.

Art.3

La Società ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di imballaggi, con particolare riferimento alla lavorazione della banda stagnata e del lamierino per la produzione di barattoli e contenitori metallici per i prodotti agro-alimentari, mediante la costruzione, acquisizione, locazione e attivazione di impianti nell'area di tutti i Comuni della Regione Molise.

La Società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che dall'organo sociale competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali.

Potrà assumere e concedere partecipazioni in singoli affari, nonché partecipazioni ed interessenze in altre Società.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Art.5

Il capitale sociale è di Euro 1.032.000,00 (unmilionetrentaduemila) ed è rappresentato da n. 200.000 azioni del valore nominale di Euro 5,16 di cui 140.000 di

categoria "A" (ordinarie) e 60.000 di categoria "B" (privilegiate). Le azioni sono indivisibili, nel caso di comproprietà si osservano le disposizioni di legge.

Art.6

Le azioni possedute da persone fisiche o da Società di persone, ove la legge lo consenta o se interamente liberate, potranno essere tramutate al portatore - e viceversa - su richiesta ed a spese dell'interessato.

Le azioni di categoria "B" sono privilegiate nella postergazione delle perdite nonché nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e precisamente:

1. sugli utili d'esercizio di cui verrà deliberata la distribuzione, alle azioni di categoria "B" verrà assegnato un dividendo pari al 2% del loro valore nominale, la rimanente quota distribuibile verrà assegnata in misura proporzionale tra tutte le azioni;
2. in caso di scioglimento o di liquidazione della società saranno rimborsate in primo luogo le azioni di categoria "B";
3. nei futuri aumenti di capitale non dovrà mantenersi l'attuale proporzione tra le azioni di categoria "A" e le azioni di categoria "B";

in caso di abbattimento di capitale per perdite questo sarà ridotto partendo inizialmente dalle azioni di categoria "A" e successivamente da quelle di categoria "B". Le azioni appartenenti ad enti pubblici ed a persone giuridiche private, anche quando siano liberate per intero, restano nominative. La cessione di queste azioni è subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al quale spetta la facoltà di presentare, nel termine di un mese dal ricevimento della domanda di autorizzazione, altro acquirente.

L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale con emissione di nuove azioni che devono essere offerte in opzione ai soci. Al consiglio di Amministrazione potrà essere attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad

un determinato ammontare, mediante emissione di azioni ordinarie e privilegiate entro il periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione.

L'Assemblea potrà anche delegare al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle modalità e condizioni di emissioni e di collocamento delle nuove azioni.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione ai soci di attività sociali.

Art.7

Il domicilio dei soci, per tutti gli effetti di legge e per tutto ciò che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art.8

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando al Consiglio la fissazione delle modalità di collocamento.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art.9

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue determinazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compresi il

telex e la posta elettronica. Nell'Avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, l'ora ed il giorno della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea deve essere inoltre convocata senza ritardo quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.).

L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee possono essere convocate dovunque, anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, con diritto di intervento di voto, e vi assistano gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, e ricorrano gli altri presupposti richiesti dalla legge, essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.10

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che nello stesso termine abbiano provveduto all'adempimento del deposito delle azioni. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere

conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti della Società.

Gli amministratori ed i dipendenti della Società non possono rappresentare altri soci nell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire anche per delega.

Art.11

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Le deliberazioni dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, e l'emissione di azioni privilegiate.

Le azioni di categoria "B" non avranno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'adunanza, per constatare che questa sia legalmente costituita ed atta a deliberare.

Art.12

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza al vice presidente o ad altra persona a ciò designata dall'assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dal Presidente stesso che può essere scelto anche tra persone estranee alla Società. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art.13

Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità della legge e del presente Statuto obbligano anche i soci assenti o dissenzienti. Esse sono state constatate mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nelle Assemblee Straordinarie il verbale sarà redatto da un Notaio designato dal Presidente.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art.14

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio anche non soci. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà quindi provvedersi, nel più breve termine, alla convocazione dell'Assemblea per la elezione di tutti i Consiglieri.

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto soltanto quelli che la legge attribuisce inderogabilmente all'Assemblea. Fra l'altro potrà nominare fra i suoi membri e fra estranei dei procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le mansioni.

Art.16

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea lo consente, può nominare un Consigliere delegato o Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri, determinandone i poteri a norma dell'art. 2381 del c.c..

Potrà anche nominare un segretario estraneo al Consiglio.

Art.17

Al Consigliere delegato compete la firma della Società nell'ambito dei poteri delegatigli, con l'obbligo da parte sua di riferire al Consiglio sugli atti compiuti, nella seduta successiva alla adozione di essi.

Oltre alle attribuzioni per le quali l'art. 2381 c.c. fa espresso divieto, non possono essere delegati gli atti di straordinaria amministrazione.

La remunerazione del Consigliere Delegato, ove non abbia provveduto l'Assemblea, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Società in tutti gli affari, pratiche e vertenze, con facoltà di transigere o conciliare, anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quant'altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza da altro consigliere all'uopo delegato.

Art.19

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da due o più Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio è convocato presso la sede Sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, mediante invito spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni, ma la convocazione deve essere fatta per telegrafo.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compresi il telefax e la posta elettronica.

Art.20

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due amministratori in carica.

Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risulteranno da processi verbali che trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Art.21

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta oltre al rimborso delle spese da essi sostenute a ragione della loro carica e nell'esercizio delle rispettive funzioni, un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dall'Assemblea.

TITOLO V

COLLEGIO DEI SINDACI

Art.22

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente e ne determina il compenso per tutta la durata del loro incarico.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Agli enti pubblici soci, qualunque sia l'entità della loro partecipazione, è conferita la facoltà di nominare almeno un sindaco effettivo ed uno supplente.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compresi il telefax e la posta elettronica.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Art.23

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ove sia consentito dalla legge, a meno che l'assemblea deliberi di affidare il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

TITOLO VI

BILANCIO SOCIALE E RIPARTO DEGLI UTILI

Art.24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla formazione del bilancio sociale in conformità alle prescrizioni di legge, dopo aver destinato alla costituzione di un fondo speciale una somma ragguagliata al 5% (cinque per cento) degli utili e comunque per un importo globale annuale non superiore all'1% (uno per cento) dei ricavi delle vendite.

Art.25

Gli utili netti annuali portati dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale ai sensi dell'art. 2428 c.c.;
- b) - il 5% (cinque per cento) a riserva straordinaria;
- c) - il residuo agli azionisti, salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

Art.26

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione, entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili verranno prescritti a favore della Società ed assegnati a riserva.

TITOLO VII

SCIoglimento

Art.27

Avvenendo per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo lo scioglimento della Società, l'Assemblea, con le maggioranze prescritte per l'Assemblea straordinaria, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone l'attribuzione ed il compenso.

E' consentita l'assegnazione delle attività sociali ai soci, in estinzione delle azioni possedute, previa liquidazione delle passività.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.28

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Il legale rappresentante

Sig. Giovanni Norante

IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE
DEPOSITATO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'
BOLLO VIRTUALE N. AUTORIZZAZIONE 8857/92 DEL 14/08/92